

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 11/02/2021

FATTO

I ricorrenti espongono di essere cointestatari di nove buoni fruttiferi postali, emessi tutti dal 26.8.1985 al 24.9.1986; di essi, sette appartengono alla serie "P/O", uno alla serie "Q/P" ed un altro alla serie "O". I ricorrenti deducono inoltre di essersi recati presso l'ufficio postale alla scadenza dei titoli e di aver ricevuto dall'intermediario, a titolo di liquidazione, importi nettamente inferiori rispetto ai rendimenti maturati in virtù delle condizioni indicate sul lato retro di ciascun buono; in particolare, per quanto attiene al buono serie "Q/P" l'intermediario non avrebbe tenuto conto della mancata modifica dei tassi di interesse per l'ultimo decennio di durata, dal 21° al 30° anno, e del legittimo affidamento riposto nei rendimenti risultanti dalle tabelle e non modificate.

Esperito infruttuosamente il reclamo, gli istanti si sono rivolti all'Arbitro al quale hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione degli importi indicati sui titoli, ovvero del rendimento della tabella apposta sul retro dei buoni, al netto di quanto già retrocesso da parte resistente.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto l'intermediario ha contestato la domanda di parte istante, rilevando, a tal riguardo, l'irricevibilità del ricorso, stante: 1) l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia; 2) l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sul presupposto che i titoli oggetto del ricorso sono prodotti finanziari di raccolta del risparmio, effettuata dall'intermediario per conto di

Cassa Depositi e Prestiti, con modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, in relazione a cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I tub; con la conseguenza che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ABF. Nel merito, l'intermediario ha rilevato che: i) i buoni in contestazione, emessi sul modulo cartaceo della serie "O" modificata con apposito timbro in "P/O", sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera P, istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e collocata nel periodo compreso fra il 1.7.1984 ed il 30.6.1986; ii) Per quanto attiene le modifiche del saggio d'interesse, la materia è regolata dal D.P.R. 156/1973, il quale sancisce il principio secondo cui il saggio di interesse possa essere modificato con decreto del Ministro del Tesoro, reso unitamente al Ministro per le Poste e Telecomunicazioni, quale è appunto il succitato decreto adottato nel 1986. Tale ultima norma stabilisce espressamente che sul montante dei buoni fruttiferi di tutte le serie precedenti a quelle contraddistinte con la lettera "Q" si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa proprio per i buoni appartenenti alla nuova serie "Q"; iii) il legislatore delegato si è espresso nel senso dell'ultrattività della regolamentazione di cui al D.P.R. del 1973; iv) la determinazione del saggio di interesse al momento dell'emissione del titolo, così come per tutto il periodo della sua vigenza, si sottrae pertanto a qualsivoglia determinazione del collocatore, facendo direttamente capo alla potestà autoritativa dello Stato; v) per quanto concerne il buono Q/P n. xxx331, le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" in cifra fissa degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; vi) sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del d.m.13.6.1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere; e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; vii) parte ricorrente era consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q"; viii) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono. In relazione a detti titoli, l'intermediario ha chiesto quindi di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso; nel merito, di dichiarare il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

Con le proprie repliche, parte ricorrente, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, ha eccepito la mancata consegna del foglio informativo analitico, col che l'intermediario sarebbe venuto meno ai doveri di informazione e trasparenza. Ha eccepito inoltre il mancato rispetto dell'art. 5 del DM 13.6.1986 stante la mancata modifica della tabella relativa alle condizioni economiche per l'ultimo decennio di durata dei buoni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di nove buoni fruttiferi postali, emessi tutti dal 26.8.1985 al 24.9.1986; di essi,

sette appartengono alla serie "P/O", uno alla serie "Q/P" ed un altro, infine, alla serie "O". Con riferimento al buono della serie "Q/P", gli istanti hanno riferito che il convenuto non avrebbe corrisposto i rendimenti previsti nella tabella originaria e non modificata, relativa al decennio di durata a decorrere dal 21° anno al 30° anno.

Innanzitutto, dovranno essere preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dall'intermediario e relative alla dedotta incompetenza *ratione temporis* e per materia di questo Arbitro.

Ed invero, quanto all'eccezione di incompetenza temporale, il relativo rilievo deve ritenersi infondato, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, atteso che, ai fini della contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., *ex multis*, ABF Coll., Bologna, n. 7097/2020, Coll. Milano, n. 478/2014, nonché, in particolare, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Analogamente, va respinta l'eccezione di incompetenza per materia, in conformità del consolidato indirizzo dell'Arbitro, secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza, poiché riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. E difatti, se è pur vero che l'art. 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; e che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"; e che tale norma precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]"; è altresì vero che, raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3)" si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari" e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari", così, Coll. Coord., n. 5673/2013).

Tanto premesso, l'intermediario ha eccepito che parte ricorrente avrebbe precisato le proprie contestazioni solo in relazione al buono "Q/P", mentre oggetto del ricorso risultano essere anche altri otto titoli, in ordine ai quali non sono stati chiariti i motivi di doglianza.

Dall'esame degli atti del procedimento, effettivamente, risulta che mentre nel reclamo i ricorrenti hanno contestato genericamente la non corrispondenza tra il rimborso intervenuto e quanto atteso sulla base dei rendimenti indicati sui titoli, nel successivo ricorso gli istanti fanno specifico riferimento a contestazioni afferenti al solo titolo della serie Q/P, relativamente al quale hanno lamentato la mancata applicazione delle condizioni economiche indicate sul lato retro del buono non modificate, per il periodo dal 21° al 30° anno; salvo richiedere il rimborso di un maggior avere, non riconosciuto, anche per tutti gli altri titoli.

Premesso quanto precede, con riferimento innanzitutto all'esame dei sette buoni appartenenti alla serie "P/O", emerge che gli stessi sono stati emessi dal 26.8.1985 al 26.4.1986, e quindi anteriormente all'emanazione del d.m. 13.6.1986.

Sul lato fronte di ciascun buono, emesso su modulo cartaceo della precedente serie "O", vi è apposto il timbro con la dicitura "P/O", conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 16.06.1984, istitutivo della "serie P"; mentre sul lato retro risulta sovrapposto ai tassi di

rendimento della serie "O" il timbro, seppure non particolarmente leggibile, indicante la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno.

Per tali titoli hanno trovato applicazione le condizioni riportate nei timbri rettificativi sino alla eterointegrazione per effetto del citato D.M. 13/06/1986. Successivamente, secondo quanto previsto da tale ultimo decreto, a far data dal 1° luglio 1987 per i buoni emessi tra il 1° gennaio 1986 e il 30 giugno 1986, ovvero a far data dal 1° gennaio 1987 per i buoni emessi antecedentemente, sono stati applicati i tassi previsti per la serie Q.

Ne consegue che il lamentato disallineamento tra le condizioni indicate sul titolo e quelle poi applicate è dovuta unicamente alla eterointegrazione operata ai sensi della normativa ministeriale, e non a una infedele o poco trasparente rappresentazione contrattuale.

Quanto poi all'esame del buono n. xxx601, emesso il 3.1.1986, del valore nominale di lire 500.000, si osserva che esso, sebbene emesso successivamente all'emanazione del decreto istitutivo della serie "P", non riporta i timbri rettificativi. Dunque, per effetto di tale mancata variazione delle condizioni - a tutela del legittimo affidamento del risparmiatore -, secondo i consolidati orientamenti della giurisprudenza arbitrale e ordinaria, il rapporto andrebbe regolato dalle condizioni riportate sul titolo, ab origine non conformi a quelle previste dal decreto ministeriale pro tempore vigente. Fatta salva, anche in questo caso, la successiva eterointegrazione per effetto di sopravvenuti decreti ministeriali, il D.M. 13.6.1986, applicabile al titolo in contestazione a far data dal 1° luglio 1987.

Sennonchè, nel caso di specie, conseguirebbe il riconoscimento in favore del ricorrente dei rendimenti discendenti dalle condizioni previste per l'originaria serie "O", come riportate sul titolo, anziché quelle della serie "P", per i primi 18 mesi: a ben vedere, per il predetto scaglione temporale, le condizioni economiche indicate per le due serie in esame, prevedono il medesimo tasso di interesse, vale a dire il tasso del 9% con capitalizzazione annuale. Con la conseguenza che, anche a considerare la richiesta di rimborso da parte ricorrente come volta ad ottenere un maggior importo secondo le condizioni riportate sul titolo, per tutta la durata dell'investimento, nel caso di specie, nulla risulta ulteriormente dovuto.

Di contro, la domanda del ricorrente appare fondata in relazione al buono della serie "Q/P" n. xxx331, emesso in data 24.9.1986, dunque, successivamente al d.m. 13.6.1986. In relazione allo stesso, parte istante ha lamentato la mancata applicazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti previsti originariamente sul lato retro del buono e non modificati, per il periodo dal 21° al 30° anno di durata del titolo.

A tal riguardo, non risulta modificata, dunque, la pattuizione in calce recante i rendimenti della serie "P", ove sono riportate le condizioni economiche da applicarsi per ciascun bimestre maturato dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione; ed è alla luce di tale previsione contrattuale che parte ricorrente ha contestato la liquidazione effettuata dall'intermediario.

A ben vedere, in mancanza di timbri di correzione del tasso di interesse per il terzo decennio di durata del buono, non risulta indicata alcuna nuova disciplina, diversa quanto ai tassi previsti per l'originaria serie "P", secondo le indicazioni di cui all'art. 5 d.m.1986.

Ebbene, l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, intervenuto prima della emissione del titolo in questione - con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le variazioni dei tassi di interesse - ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, disponendo che: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per

questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

E ciò perché il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale.

E difatti, il titolo si configura quale documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità tipici dei titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato (cfr., sul punto, Cass., 16.12.2005, n. 27809).

Orbene, nel caso di specie, la disposizione normativa di cui all'art. 5, d.m. 1986 risulta solo in parte rispettata dall'intermediario, atteso che entrambe le stampigliature contenenti le modifiche dei tassi si limitano a indicare il nuovo regime contrattuale solo per il periodo dal 1° al 20° anno di durata, lasciando inalterata la previsione dei tassi di interesse per il decennio successivo, dal 21° anno sino al 30° anno di durata del buono.

Troverà quindi applicazione il principio sancito dal Collegio di coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, espresso nella decisione n. 6142/2020, il quale ha chiarito che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno.

Così che, "per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo".

Con tale soluzione, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che si era pronunciata sul punto (sentenza n. 3962/2019), "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono, non risultando modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto, per il decennio dal 21° al 30° anno di durata.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, e unicamente con riferimento al buono serie "Q/P", n. xxx331, del 24.9.1986, l'intermediario sarà tenuto alla rideterminazione degli interessi per il periodo dal 21° anno al 30° anno di durata del titolo, in virtù dei rendimenti originariamente indicati sul lato retro di essi per il predetto periodo.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente al titolo della serie Q/P, accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO